Bur n. 153 del 16/10/2020

(Codice interno: 430180)

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 124 del 08 ottobre 2020

Programma nazionale di sostegno al settore vitivinicolo - misura Promozione sui mercati dei paesi terzi. Regolamento (UE) n. 1308/2013 articolo 45. Bando regionale per la presentazione dei progetti per la campagna 2020/2021.

[AGRICOLTURA]

Note per la trasparenza:
Nell'ambito del sostegno al settore vitivinicolo, si propongono i requisiti e i criteri per la selezione dei progetti di promozione dei vini da realizzarsi nei Paesi extraeuropei relativamente ai fondi per la campagna 2020/2021. Le iniziative sono previste dalla normativa europea e i fondi, di derivazione comunitaria, sono gestiti dall'Organismo pagatore AGEA, Agenzia per le erogazioni in agricoltura.

Il Presidente

VISTO il regolamento (UE) n. 1308/2013, del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, relativo all'organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli, che ha abrogato tra l'altro il regolamento (CE) n. 1234/2007 ed ha mantenuto anche per l'attuale periodo di programmazione 2019-2023, i programmi nazionali di sostegno per il settore vitivinicolo;

VISTO il regolamento delegato (UE) n. 1149/2016 e il regolamento di esecuzione (UE) n. 1150/2016 con i quali la Commissione europea ha rispettivamente integrato il citato regolamento (UE) n. 1308/2013 e dato applicazione allo stesso per quanto riguarda i programmi nazionali di sostegno al settore vitivinicolo;

VISTO il Decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo del 4 aprile 2019, n. 3893 con il quale sono state approvate le disposizioni nazionali applicative, in esito all'entrata in vigore dei citati regolamenti della Commissione, per dar corso alla misura di promozione sui mercati dei Paesi terzi, in esecuzione del Piano nazionale di sostegno al settore vitivinicolo (PNS), da ultimo modificato ed inviato alla Commissione europea il 1 marzo 2018;

CONSIDERATO altresì che il citato Decreto n. 3893/2019 rimanda quindi, per le definizioni puntuali in merito ai soggetti, i prodotti e le azioni ammissibili, i massimali di spesa per ciascuna azione, le cause di esclusione, le modalità di presentazione e selezione delle domande, ad uno specifico provvedimento ministeriale di apertura annuale dei termini - cosiddetto "avviso nazionale" -, cui le Regioni devono, rispetto alle modalità operative e procedurali, conformarsi nei bandi di loro competenza (progetti multiregionali di soggetti aventi sede legale in Veneto, e progetti regionali);

CONSIDERATO che lo stesso provvedimento stabilisce altresì i criteri di priorità, attribuendo alle Regioni, per i progetti regionali, la facoltà di ponderare e quantificare il loro valore al fine di meglio adattare le condizioni generali alla situazione produttiva della singola regione ed alla sua politica di settore;

CONSIDERATO che l'avviso nazionale per la campagna 2020/2021 è stato adottato con decreto del Direttore generale del Dipartimento delle politiche competitive, della qualità agroalimentare, della pesca e dell'ippica, Direzione generale per la promozione della qualità agroalimentare e dell'ippica n. 9193815 del 30/09/2020;

CONSIDERATO che per la campagna 2020-2021 (annualità finanziaria 2021), con decreto del Capo Dipartimento delle politiche europee ed internazionali e dello sviluppo rurale 5 marzo 2020 n. 1355 sono stati assegnati, alla Regione del Veneto, per il finanziamento delle misure del Piano Nazionale di sostegno al settore vitivinicolo, complessivamente, risorse di origine comunitaria, € 40.377.505,84 di cui € 13.776.504,24 per la misura Promozione vino sui mercati dei Paesi terzi;

CONSIDERATO che con DGR n. 724 del 9 giugno 2020 "Rimodulazione dello stanziamento assegnato alla Regione del Veneto per l'attuazione del Programma nazionale di sostegno (PNS) al settore vitivinicolo per la campagna 2020-2021 (anno finanziario 2021). Regolamento (UE) n. 1308 del 17 dicembre 2013- Sezione 4 - articolo 39." tale dotazione è stata aumentata a € 16.575.699,60;

CONSIDERATO che per la modalità di gestione delle misure del PNS al settore vitivinicolo la dotazione finanziaria di una annualità viene impiegata per il pagamento dell'anticipo pari all'80% del contributo totale ammissibile delle domande

presentate in quella data annualità e per il pagamento dei saldi delle annualità precedenti;

PRESO ATTO che, in relazione alla necessità di riservare la somma di € 1.000.000,00 al pagamento dei saldi dei progetti pregressi, la disponibilità complessiva per il pagamento dell'80% del contributo totale ammissibile per i progetti di Promozione sui mercati dei paesi terzi per l'annualità 2020/21, risulta essere conseguentemente di € 15.575.699,60;

PRECISATO, relativamente al finanziamento comunitario, che la copertura finanziaria, definita dal Quadro Finanziario Pluriennale (QFP) 2014 - 2020, è prevista fino al 2020;

CONSIDERATO che la discussione sul QFP 2021 - 2027 non è ancora conclusa, e considerata la riserva Comunitaria sui programmi nazionali di sostegno al settore vitivinicolo, relativamente la disponibilità di fondi a partire dal 2021 formalizzata con la previsione di cui all'articolo 1 del Regolamento di esecuzione (UE) n. 256 del 14 febbraio 2017;

CONSIDERATO che ad oggi è necessario rendere pienamente consapevoli, i potenziali beneficiari, della situazione finanziaria di cui sopra, ed escludere ogni possibile loro rivalsa nei confronti delle Amministrazioni regionale e statale;

RITENUTO pertanto indispensabile, che l'ammissibilità delle domande, presentate per la misura promozione sui mercati dei paesi terzi per l'annualità 2020/21, sia subordinata:

- ad una presa d'atto da parte del richiedente il contributo, della situazione finanziaria sopra descritta che prevede, ad oggi, la copertura certa fino al 2020;
- ad una clausola di salvaguardia che sollevi l'amministrazione dalle conseguenze finanziarie originate dalla previsione di cui all'articolo 1 del Regolamento di esecuzione n 256 del 14 febbraio 2017, per cui il saldo avverrà sulla base delle dotazioni comunitarie, accordate a livello nazionale per gli esercizi finanziari 2021 e successivi, definite sulla base del QFP 2021 - 2027;

VISTO l'art. 12 del decreto n. 3893/2019, in base al quale deve essere attivato il Comitato tecnico di valutazione dei progetti presentati la cui composizione è definita dall'Amministrazione competente;

VISTO l'articolo 37 della Legge regionale 8 gennaio 1991, n. 1 e successive integrazioni e modifiche, secondo cui la Commissione consiliare competente, esprime il proprio parere, sui provvedimenti attuativi della Giunta che danno concreta attuazione ai bandi previsti dalla regolamentazione comunitaria;

CONSIDERATI i ristretti tempi imposti dal Decreto Direttoriale n. 9193815 del 30/09/2020 per le istruttorie dei progetti a carico dell'Amministrazione che prevedono la comunicazione al competente ufficio ministeriale delle graduatorie entro il 14 gennaio 2021;

RAVVISATA altresì la necessità di accordare un congruo tempo per la preparazione dei programmi di promozione che presentano un notevole grado di complessità progettuale;

DATO ATTO che le condizioni previste dal presente bando non si discostano da quelle del bando per l'annualità finanziaria 2019/20, approvato con DGR 1049 del 25/07/2019 in esito al parere positivo della competente Commissione Consiliare n. 432CR/67 del 25 luglio 2019, se non per un adeguamento tecnico dei livelli massimi di contribuzione al fine di adeguarli alla maggiore dotazione per l'anno finanziario 2020/21 nonché per favorire l'aggregazione delle aziende e quindi la presentazione di progetti di maggiore dimensione economica per una più efficace azione promozionale verso i mercati esteri;

RAVVISATA pertanto la necessità di aprire urgentemente i termini per la presentazione delle domande di contributo per i progetti multiregionali e per i progetti regionali che potranno essere presentati dai soggetti aventi sede legale in Veneto;

RILEVATO che la competente Commissione Consiliare per la nuova Legislatura non è ancora formalmente costituita e che, non di meno, per quanto sopra evidenziato, risulta necessario adottare il presente atto con urgenza al fine di non arrecare pregiudizi ai soggetti potenzialmente beneficiari in ordine alla possibilità di accedere alle provvidenze definite;

RITENUTO di trasmettere comunque il presente provvedimento al Consiglio regionale, ai fini del rilascio del parere previsto dal citato art. 37, comma 2, L.R. 1/1991;

PRESO ATTO che alle imprese beneficiarie del presente bando possano essere richiesti dalla Regione taluni dati, informazioni e valori di esportazione, utili ai fini di una valutazione complessiva dell'efficacia delle attività avviate e delle iniziative intraprese dalle aziende con il sostegno comunitario, ciò anche in prospettiva dell'elaborazione di nuove strategie promozionali e che le informazioni saranno trattate in forma anonima, nel rispetto della privacy delle imprese beneficiarie e utilizzate ai soli fini statistici e di programmazione regionale;

VISTO l'art. 51, comma 6, dello Statuto, il quale dispone che il Presidente della Giunta regionale dalla data della sua proclamazione e sino alla nomina dei Componenti della Giunta esercita anche le funzioni di competenza della Giunta regionale;

DATO ATTO che la struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale;

decreta

1. di approvare, per le motivazioni e argomentazioni esposte in premessa che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, l'**Allegato A** contenente le condizioni per l'accesso all'aiuto per la misura Promozione vino sui mercati dei paesi terzi - campagna 2020/2021- del Programma nazionale di sostegno al settore vitivinicolo;
2. di stabilire che la somma a disposizione della Regione del Veneto relativa alla campagna 2020/2021 di € 15.575.699,60 è così suddivisa: € 2.000.000,00 per il finanziamento di progetti multiregionali; € 13.575.699,60 per il finanziamento di progetti regionali e che l'eventuale minore utilizzo rilevato in una delle due linee andrà, se necessario, a vantaggio dell'altra;
3. di disporre l'apertura del bando di cui al precedente punto 2, fissando alle ore 12:00 del 40° giorno successivo a quello di pubblicazione del presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Veneto il termine di presentazione delle relative domande che dovranno pervenire all'Amministrazione regionale nelle modalità previste dal sopra citato **Allegato A**;
4. di stabilire che all'atto della presentazione della domanda, i richiedenti devono dichiarare in modo esplicito di non avere nulla e in alcuna sede da rivendicare nei confronti della Regione del Veneto, del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali per le eventuali conseguenze finanziarie originate dalla previsione di cui all'articolo 1 del Regolamento di esecuzione n 256 del 14 febbraio 2017 secondo cui dall'esercizio finanziario 2021, qualora gli importi richiesti per il pagamento degli aiuti delle singole misure superino la dotazione nazionale accordata dall'Unione Europea, gli aiuti medesimi vengono proporzionalmente ridotti;
5. di incaricare la Direzione Agroalimentare della gestione tecnica ed amministrativa dei procedimenti derivanti dal presente provvedimento, compresa la definizione e nomina dei componenti del Comitato di valutazione previsto dall'articolo 12 del citato Decreto ministeriale n. 3893/2019;
6. di dare atto che il presente provvedimento è assunto ai sensi dell'art. 51, comma 6, dello Statuto e che comunque viene sottoposto a conferma, con decorrenza ex tunc della Giunta regionale;
7. di incaricare, per le motivazioni di cui alle premesse, la Segreteria di Giunta della trasmissione del presente provvedimento al Consiglio regionale per l'acquisizione del parere previsto dall'art. 37 comma 2 della Legge regionale 8 gennaio 1991, n .1 e successive integrazioni e modifiche;
8. di dare atto che il presente provvedimento non comporta spesa a carico del bilancio regionale;
9. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto alla pubblicazione ai sensi dell'art. 26, comma 1, del decreto legislativo 14 marzo 2013 n. 33;
10. di pubblicare il presente atto nel Bollettino ufficiale della Regione.

Luca Zaia